



# COMUNE DI TREVIOLLO

(Provincia di Bergamo)

## Ordinanza N. 33 del 20/05/2021

### PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO E LA PROLIFERAZIONE DELLA PIANTA *AMBROSIA* ANNO 2021

#### IL SINDACO

**Premesso** che la pianta Ambrosia in questi anni si è diffusa nei comuni dell'ATS della Provincia di Bergamo e la pollinosi da essa provocata è divenuta causa di allergie che si manifestano anche in sintomatologie asmatiche nelle sue varie forme;

**Considerato** che l'Ambrosia:

- è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- i siti preferenziali in ambito urbano sono i terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, le rotatorie e spartitraffico, le massicciate ferroviarie, gli argini dei canali, i fossi ed in generale tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché i campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;

**Rilevato** che:

- l'incuria delle sopra citate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio periodico tra giugno e settembre delle aree incolte può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta;

**Vista** l'Ordinanza n. 25522 del 29.3.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

**Vista** la nota emessa dall' ATS di Bergamo registro ufficiale U.0041417 del 29/04/2021 ad oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia: prevenzione della patologia ad essa correlata" e Allegato tecnico 2021;

**Ritenuto** di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia e conseguentemente a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

**Ritenuto**, pertanto, di dover adottare per l'anno in corso un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria;

**Dato atto** che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

**Viste** le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

**Visto** il Regolamento locale di Igiene recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

**Visti** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 secondo la procedura prevista dalla L. n. 689/1981;

## **ORDINA**

- Ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
- Ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
- Agli Amministratori di condominio;
- Ai Responsabili di cantieri edili pubblici e privati e per infrastrutture viarie

ciascuno per le rispettive competenze:

1. di vigilare sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree proprie e/o condotte e/o gestite e/o amministrate;
2. di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato tecnico alla nota dell'ATS di Bergamo citata in premessa;
3. di effettuare gli sfalci **prima della maturazione delle infiorescenze** (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) **e assolutamente prima dell'emissione di polline**. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:

### **in ambito urbano**

- **I° sfalcio** ultima settimana di luglio
- **II° sfalcio** tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agosto

#### **in ambito agricolo**

- **I° sfalcio** entro la prima metà di agosto
- **II° sfalcio** all'inizio di settembre (in caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura)

4. di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nell'Allegato tecnico alla nota della ATS di Bergamo registro ufficiale U.0041417 del 29/04/2021, secondo le seguenti specifiche :

- **in ambito agricolo:** trinciatura, diserbo, aratura e discatura
- **in ambito urbano:** pacciamatura e estirpamento

### **INVITA**

La cittadinanza a:

1. eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente **negli spazi aperti** (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza
2. curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ect., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia.

### **DISPONE CHE**

La presente ordinanza sia:

- inserita all'Albo Pretorio Comunale online
- pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Treviolo
- trasmessa alla Polizia Locale
- trasmessa all'ATS di Bergamo – Direzione Generale – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

### **AVVERTE**

Che chiunque violi le presenti disposizioni sarà punibile con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, secondo la procedura prevista dalla L. n. 689/1981.

Si ritiene altresì applicabile l'art. 650 del Codice Penale (inosservanza di provvedimento dell'Autorità) con conseguenze più gravose.

Qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Gli Ufficiali della Polizia Municipale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza.

Dalla residenza municipale, 20/05/2021

**IL SINDACO**  
Pasquale Giovanni Gandolfi / INFOCERT SPA

*(\*): Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Treviolo ed è stato firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).*